

## **Disegno di legge “Disposizioni in materia di rafforzamento ed efficientamento della capacità amministrativa della Giunta regionale della Campania”**

### **Art. 1**

Disposizioni in materia di rafforzamento ed efficientamento della capacità amministrativa della Giunta regionale della Campania

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente competente per materia, è autorizzata a disciplinare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 56, comma 4 dello Statuto della Regione Campania, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, il proprio ordinamento amministrativo, in attuazione delle seguenti norme generali:
  - a) articolazione dell'apparato organizzativo in Direzioni Generali, in numero non superiore a 19, a propria volta organizzate in strutture complesse, denominate Settori, preordinate al coordinamento di più Unità Operative Dirigenziali semplici;
  - b) possibilità di istituire Uffici Speciali, in numero non superiore a 7, per l'esercizio di competenze trasversali, tra l'altro, in materia di autorizzazioni e valutazioni ambientali, realizzazione di grandi opere infrastrutturali, funzioni di stazione appaltante, difesa e patrocinio, posti alle dipendenze del Presidente della Giunta regionale e articolati in Settori e unità operative dirigenziali semplici, ovvero articolati in unità operative dirigenziali semplici;
  - c) organizzazione ed articolazione degli Uffici di diretta collaborazione in attuazione degli articoli 4, 14 e 27 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale rispetto a quelli sussistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, demandata al Presidente della Giunta regionale.
2. Nelle more dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento degli uffici, di cui al comma 1, resta in vigore l'organizzazione prevista dal Regolamento regionale 15 dicembre 2011, n. 12.
3. La Regione Campania, al fine di garantire l'efficace attuazione del PNRR, può indire nuovi concorsi pubblici alla stregua di quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, primo periodo, decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e nell'ambito delle procedure disciplinate dall'articolo 28, comma 1 ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, da svolgersi prioritariamente con le seguenti modalità: una quota non superiore al 15 per cento dei posti di qualifica dirigenziale disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate è riservata al personale a tempo indeterminato regionale e delle Amministrazioni dello Stato che ricopra l'incarico di livello dirigenziale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 presso l'amministrazione regionale. Il predetto personale deve essere in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso a legislazione vigente e deve aver maturato almeno cinque anni di servizio nell'Amministrazione regionale o statale in posizioni funzionali per il cui accesso sia richiesto il diploma di laurea. A tal fine, i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono prove scritte e orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate alla valutazione comparativa. Per quanto non previsto dal presente comma, trovano applicazione le disposizioni degli articoli 12 e seguenti del Regolamento regionale 7 agosto 2019, n. 6.
4. All'articolo 1 della legge regionale 17 ottobre 2005, n. 17, il comma 3 è abrogato.

Art. 2  
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

Art. 3  
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.